

Sentenza n. 3 del 17/03/2017
Ruolo T.F. n. 001/2017

**IL TRIBUNALE FEDERALE
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ROTELLISTICI**

composto dagli Avv:

Pierfrancesco BRUNO – Presidente

Valerio CIONI – Componente

Filippo CECE – Componente Supplente

riunitosi il giorno 17 marzo 2017 presso gli uffici federali per decidere in merito al deferimento disposto nell'ambito del procedimento disciplinare n° 17/2016, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti del sig. **Claudio Scala** e della **A.S.D. Skating Club Edenlandia**.

Premesso che:

- come risulta dagli atti delle indagini, in data 8 settembre 2016 perveniva alla Procura della F.I.H.P. una segnalazione inoltrata dagli uffici del C.U.G., con cui si denunciava la pubblicazione di alcuni post su una pagina Facebook riferibile al signor Claudio Scala, Presidente e allenatore della A.S.D. Skating Club Edenlandia;
- dalla documentazione allegata alla denuncia (cfr. le stampe allegate) emergeva che, in epoca successiva ai campionati Europei 2016, categoria seniores maschile, svoltisi a Friburgo il 3 settembre 2016, il Signor Claudio Scala, nella citata pagina Facebook, aveva effettivamente pubblicato alcuni post riferiti all'evento sportivo in parola del seguente tenore:
 - ore 18:17 *“Siete una massa di ladri e soprattutto fate schifo sulla pelle dei ragazzi per qualsiasi cosa chiamatemi chiunque di voi non ho problemi sit sol munnnezzz”*;
 - ore 19:47 *“ladriiiiiiiii”*;
 - ore 21.09: *“sono tutti gay e non voglio soldi”*;
 - ore 23:55: *“non è questioni di soldi ma questione di pattinare in certo modo e non certo da uomo ma più da donna e chi è naturale a fare questo ...”*;
- sulla base di tale presupposto ed in relazione a tali fatti il Procuratore Federale, con atto del 3 novembre 2016, contestava:
 - o al signor **Claudio Scala** la violazione degli artt. 1) - «Doveri ed Obblighi» e 6) - «Offesa alla dignità, al decoro ed al prestigio della Federazione e degli Organi Federali» del Regolamento di Giustizia e Disciplina;

- o alla **ASD Skating Club Edenlandia** la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2 del Regolamento di Giustizia e Disciplina per l'operato del proprio Presidente;
- esaminate le memorie difensive inoltrate il 28 novembre 2016, il Procuratore Federale rimetteva gli atti a questo Tribunale affinché procedesse disciplinarmente nei confronti di entrambi per le violazioni disciplinari sopra indicate;
- secondo quanto disposto dall'art. 29 del Codice della Giustizia Sportiva e dall'art. 77 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, il Presidente fissava l'udienza dibattimentale per il 16 gennaio 2017, dandone comunicazione agli incolpati ed al Procuratore Federale;
- in tale circostanza, preso atto dell'impedimento addotto dall'incolpato, sig. Claudio Scala, documentato con certificato medico trasmesso in pari data, il Tribunale differiva il dibattimento all'udienza del 17 febbraio 2017;
- all'udienza del 17 febbraio 2017, verificata la regolarità delle notifiche, alla presenza del sig. Claudio Scala, del Procuratore Federale ed in assenza della società incolpata, non essendo state formulate altre richieste istruttorie, veniva data la parola - su sua stessa richiesta - al sig. Scala, il quale, come da verbale, dichiarava quanto segue: *«Per quanto concerne l'espressione "Siete una massa di ladri ecc.." preciso che si tratta di una reazione ad una precedente comunicazione intercorsa con il genitore di uno dei miei atleti, determinata dal fatto che mi era stata riferita la circostanza relativa ad un furto subito presso l'impianto di Friburgo»*; a domanda posta dal Procuratore Federale sullo specifico punto l'incolpato rispondeva: *«tale espressione non è preceduta da alcun post poiché la comunicazione mi era pervenuta per via telefonica. L'atleta in questione (quello che ha subito il furto) si chiama Enrico Sansone. L'episodio si ricollega, tra l'altro, ad un precedente verificatosi diversi anni prima presso lo stesso impianto, che coinvolse lo stesso atleta e me stesso. In quella circostanza fu sottratta la somma complessiva di 750 euro»*; a domanda del Presidente l'incolpato rispondeva: *«Con riferimento al post FB delle ore 21:09 preciso che la frase "non voglio soldi" è frutto di un mero errore di digitazione, nel senso che intendevo digitare "non vogliono soldi". Tale comunicazione non ha alcun legame con i post precedenti e costituisce la risposta (ovviamente negativa) ad una precedente comunicazione proveniente dal genitore di uno dei miei atleti che inopportunamente aveva domandato, in sostanza, quale somma fosse necessaria per "corrompere la giuria" La comunicazione precedente proveniva, come risulta in atti, da Carlo Greco, padre di Alessandra Greco, mia atleta. Ribadisco, a domanda del Presidente, che comunque le considerazioni svolte nei post oggetto di contestazione non vedono in ogni caso come destinatari organi o soggetti operanti nella Federazione»*;

- chiusa l'istruttoria veniva data la parola al Procuratore Federale il quale così concludeva: *«ritenuta accertata la responsabilità dell'incolpato per violazione dell'art. 6 RDG in continuazione con quella ex art. 1 RDG, chiede applicarsi all'incolpato la sanzione finale di € 300,00; in subordine, ritenuta comunque integrata dalle condotte in contestazione la violazione di cui all'art. 1 RDG, chiede applicarsi all'incolpato la sanzione di € 300,00».*
- il sig. Scala si riportava alla memoria difensiva chiedendo di essere prosciolto dalla contestazione disciplinare;
- riunitosi in camera di consiglio per deliberare il Tribunale riteneva assolutamente necessario escutere come testimone il sig. Enrico Sansone, espressamente indicato dall'incolpato come vittima del furto e protagonista della pregressa analoga vicenda occorsa presso l'impianto di Friburgo, ragione cui, con ordinanza, disponeva il rinvio del dibattimento all'udienza del 17 marzo 2017;
- in tale circostanza, assenti gli incolpati ed alla presenza del Procuratore Federale, il teste, escusso in video conferenza via Skype, confermava di avere subito i due furti a Friburgo, sostanzialmente confermando la versione resa dall'incolpato;
- in assenza di ulteriori richieste istruttorie il Procuratore Federale, invitato nuovamente a concludere, ribadiva le richieste - principale e subordinata - già formulate;
- riunitosi in camera di consiglio per deliberare il Tribunale argomentava come segue.

In fatto

Alla luce delle risultanze istruttorie acquisite appare credibile (o, quanto meno, non smentita al di là di ogni ragionevole dubbio) la ricostruzione dei fatti complessivamente offerta dall'incolpato, secondo il quale le frasi (*«Siete una massa di ladri e soprattutto fate schifo sulla pelle dei ragazzi per qualsiasi cosa chiamatemi chiunque di voi non ho problemi sìt sol munnnezzz»; «ladriiiiiiii»*) con cui ha apostrofato non meglio identificati soggetti (verosimilmente Friborghesi) erano riferite agli ignoti autori di alcuni reiterati furti subiti da atleti italiani durante lo svolgimento di manifestazioni sportive a Friburgo.

I termini utilizzati - ancorché, in assoluto, tutt'altro che sobri - possono giustificarsi solo con lo stato di frustrazione conseguente al disappunto per i furti reiteratamente subiti.

In considerazione delle giustificazioni fornite dall'incolpato, anch'esse da ritenersi credibili in assenza di prova contraria, le altre espressioni postate (*«sono tutti gay e non voglio[no] soldi»; «non è questioni di soldi ma questione di pattinare in certo modo e non certo da uomo ma più da donna e chi è naturale a fare questo ...»*), sembrano esprimere una valutazione (ovviamente opinabile come ogni giudizio) e, pertanto, non

appaiono, di per sé, discriminatorie né offensive nei confronti dei Giudici, degli arbitri o degli organizzatori della manifestazione e ciò anche a prescindere dalla loro riferibilità, ex art. 6 R.G.D., ad Organi, Organismi, Commissioni, Affiliati o altri Soggetti operanti in ambito federale.

La replica *«non voglio[no] soldi»*, come dettagliata dall'incolpato, in considerazione della precedente comunicazione inviata dal genitore d'un atleta, va verosimilmente interpretata, a sua volta, come un'attestazione d'integrità dei giudici di gara.

In diritto

Per quanto concerne le altre espressioni richiamate nel capo d'incolpazione e riferite allo stile agonistico (*«sono tutti gay»; «in certo modo e non certo da uomo ma più da donna»*), questo Tribunale ritiene, in primo luogo, che indicare il prossimo come *«gay»* implichi solo il riferimento ad un determinato orientamento sessuale e che non abbia, di per sé - se non nel caso in cui l'espressione sia corredata da esplicite attribuzioni dispregiative - valenza discriminatoria, e tantomeno che integri un'offesa.

Invero, all'esito delle dichiarazioni rese in dibattimento, l'incolpato non ha manifestato né fatto trapelare atteggiamenti caratterizzati da prevenzione nei confronti degli omosessuali e neppure è risultato che, attraverso i post in contestazione, egli abbia inteso attribuire un preconcetto disvalore negativo agli orientamenti sessuali diversi dal proprio.

Si ritiene, pertanto, che, con le frasi in contestazione, il tesserato - criticando l'attribuzione di punteggi maggiori, piuttosto che a pattinatori atletici, a concorrenti leggiadri ed eleganti ed, a suo modo di vedere, più vicini ad un modo di pattinare tipicamente femminile - abbia effettivamente inteso, come da lui affermato, limitarsi a sottolineare il dato oggettivo senza, con ciò, voler colpire o denigrare l'orientamento sessuale di nessuno.

Questo Tribunale, tuttavia, ha già stigmatizzato, in passato, l'uso superficiale e "leggero" dei social network, invitando tutti gli esponenti federali ad un utilizzo più responsabile di tali pervasivi strumenti di comunicazione e divulgazione; la scelta dei termini da utilizzare in tali circostanze deve tenere conto, infatti, del bacino d'utenza che il messaggio è destinato a raggiungere ed è compito dei tesserati - in particolare di coloro che, come l'incolpato, ricoprono ruoli implicanti responsabilità nella formazione dei giovani atleti - dimostrarsi particolarmente continenti nella comunicazione, prendendo in considerazione anche la necessità di evitare equivoci e malintesi, obiettivo che nel caso di specie, per le frasi e le espressioni inopportunamente utilizzate, il sig. Scala - pur non essendo incorso, a parere di questo Tribunale, nelle contestate infrazioni disciplinari - non ha

affatto raggiunto e che si auspica voglia, per il futuro, perseguire in maniera più attenta e diligente.

P.Q.M.

il Tribunale Federale assolve, per l'effetto, il sig. **Claudio Scala** dall'addebito mosso nei suoi confronti ai sensi degli artt. 1 e 6 R.G.D. perché il fatto non integra l'illecito disciplinare contestato e, di conseguenza, assolve la **A.S.D. Skating Club Edenlandia** per insussistenza dell'illecito contestato, non essendo configurabile a suo carico la postulata responsabilità diretta.

Sussistendo giustificati motivi connessi all'oggettiva complessità delle questioni giuridiche e disciplinari da esaminare, e tenuto conto della peculiarità dell'istruttoria svolta, il Tribunale riserva il deposito della motivazione in giorni 30, per la stesura della quale il Presidente affida la relazione al Giudice avv. Filippo Cece.

Il Tribunale incarica, infine, la Segreteria affinché comunichi senza ritardo il dispositivo e la motivazione della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale, alle parti private, agli eventuali soggetti interessati ed ai competenti organi del C.O.N.I., disponendo fin d'ora che, ove non sottoposta a tempestivo gravame, l'Ufficio provveda ad attestarne l'irrevocabilità ed a curare con sollecitudine gli eventuali adempimenti esecutivi presso i competenti Organi Federali.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, addì, 17 marzo 2017.

F.to Avv. Prof. Pierfrancesco BRUNO-Presidente

F.to Avv. Valerio CIONI - Componente

F.to Avv. Filippo CECE - Componente Supplente

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ROTELLISTICI

COMUNICATO UFFICIALE
GIUSTIZIA SPORTIVA